



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 10 novembre 2021– AC Milan / EUIPO – InterES (ACM 1899 AC MILAN)

(Causa T-353/20)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo ACM 1899 AC MILAN – Marchi nazionali denominativi anteriori Milan – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001] – Assenza di alterazione del carattere distintivo»

1. *Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione 2018/625, art. 10)

(v. punti 23-26, 36, 39)

2. *Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Oggetto e ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 – Esame dell’alterazione del carattere distintivo*

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, comma 2, a), e 42, §§ 2 e 3]

(v. punti 49-51)

3. *Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione*

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 72, 73, 107, 113)

4. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Determinazione della o delle componenti dominanti*

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 76, 83, 89)

5. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo ACM 1899 AC MILAN e marchi denominativi Milan*

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 91, 94, 100, 106, 115)

6. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Ponderazione degli elementi di somiglianza o di differenza tra i segni – Considerazione delle caratteristiche intrinseche dei segni o delle condizioni di commercializzazione dei prodotti o dei servizi*

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punto 110)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 febbraio 2020 (procedimento R 161/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft e l'AC Milan.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan) è condannata alle spese, ad eccezione delle spese di viaggio sostenute da quest'ultima.

- 3) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le spese di viaggio sostenute dalla AC Milan.